SCHEMA DI D.P.R. DI MODIFICA DEL D.P.R. N. 328/2001 E DEL D.M. 9/9/1957

Testo vigente del DPR 328/2001	TITOLO I Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328
TITOLO PRIMO **Norme generali** **Art. 1.** Ambito di applicazione. 1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. 2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'àmbito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.	**IDENTICO**
Art. 2 Istituzione di sezioni negli albi professionali. 1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni: a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; b) sezione B, cui si accede, previo esame di	**IDENTICO**

Stato, con il titolo di laurea. 3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.	
Art. 3. Istituzione di settori negli albi professionali. 1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo. 3. Il professionista iscritto in un settore non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. 4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere. 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.	**IDENTICO**
Art. 4 Norme organizzative generali. 1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al	**IDENTICO**

numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A. 2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento. 3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei princìpi definiti nei commi 1 e 2.	
Art. 5. Esami di Stato. 1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio. 2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali. 3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'àmbito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione. 4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.	**IDENTICO**

Art. 6 Tirocinio. 1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore. 2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.	**Art. 6** Tirocinio **1. Per accedere all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni disciplinate dal presente regolamento è prescritto un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità di cui ai commi 2 e 3, la cui durata è stabilita per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo II.** **2. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all'albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell'ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi.** **3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli ordini e le università nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il consiglio nazionale dell'ordine.**
Art. 7 Valore delle classi di laurea. 1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di	**IDENTICO**

crediti formativi. 2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.	
Art. 8 Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento. 1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente. 2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo. 3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella *A* allegata al presente regolamento.	**IDENTICO**
TITOLO SECONDO **Disciplina dei singoli ordinamenti** **Capo I - Attività professionali** **Art. 9** Attività professionali. 1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività	**IDENTICO**

di altre professioni ai sensi della normativa vigente.	
Capo II - Professione di dottore agronomo e dottore forestale **Art. 10** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale. 3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: *a*) agronomo e forestale; *b*) zoonomo; *c*) biotecnologico agrario. 4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: *a*) agronomo e forestale *iunior*; *b*) zoonomo; *c*) biotecnologo agrario. 5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni «sezione A - dottori agronomi e dottori forestali» e «sezione B - agronomi e forestali *iuniores*», «sezione B - zoonomi», «sezione B - biotecnologi agrari».	**IDENTICO**
Art. 11 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed	**IDENTICO**

ambientali; b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d) le attività estimative relative alle materie di competenza; e) le attività catastali, topografiche e cartografiche; f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e) la certificazione del benessere animale;	

f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi. 4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie; b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.	

Art. 12 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova.	Art. 12 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova.
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 3/S - Architettura del paesaggio; b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie; d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie; h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari; i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche; l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti**: *a)* laurea specialistica in una delle seguenti classi: 1) classe 3/S – architettura del paesaggio; 2) classe 4/S – architettura e ingegneria edile; 3) classe 7/S – biotecnologie agrarie; 4) classe 38/S – ingegneria per l'ambiente e il territorio; 5) classe 54/S – pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 6) **classe 68/S – scienze della natura**; 7) classe 74/S – scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; 8) classe 77/S – scienze e tecnologie agrarie; 9) classe 78/S – scienze e tecnologie agroalimentari; 10) classe 79/S – scienze e tecnologie agrozootecniche; 11) classe 82/S – scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 12) classe 88/S – scienze per la cooperazione allo sviluppo; *b)* **tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.**
3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.	**3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale."**
	4. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella trattazione di aspetti scientifici, tecnici ed economico-estimativi relativi ad una o più delle competenze professionali di cui all'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.

	5. La seconda prova scritta, della durata di otto ore, concerne: ***a)*** **per l'indirizzo progettuale, pianificazione rurale, paesaggistico, la trattazione degli aspetti legati alla pianificazione territoriale o alla materia delle costruzioni, della meccanica e meccanizzazione, dell'idraulica, della gestione del territorio ovvero degli aspetti legati alla progettazione e gestione del paesaggio, alla sua evoluzione, alle sue applicazioni nel settore del verde urbano pubblico e privato, sportivo;** ***b)*** **per l'indirizzo forestale, naturalistico, agro-ambientale e di difesa del suolo, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle risorse forestali, alla pianificazione e progettazione forestale, alla cura, gestione e programmazione dei territori montani, agli interventi di difesa del suolo, alla gestione e tutela delle risorse naturali ed ambientali;** ***c)*** **per l'indirizzo bio-tecnologico ed agro-industriale, la trattazione degli aspetti, anche biotecnologici, legati alle trasformazioni dei prodotti agricoli nonché a quelli alimentari, alle certificazioni di qualità, ai criteri di rintracciabilità, di etichettatura e commercializzazione dei prodotti dell'industria alimentare e delle bevande;** ***d)*** **per l'indirizzo zootecnico e faunistico, la trattazione degli aspetti legati alle tecnologie delle produzioni animali, zootecniche, ittiche e faunistiche, alle interazioni animali/ambiente ed al benessere degli animali zootecnici;** ***e)*** **per l'indirizzo produzioni vegetali e fitoiatrico, la trattazione degli aspetti legati alle coltivazioni erbacee e arboree, all'utilizzazione delle corrette pratiche agronomiche, alle produzioni biologiche e integrate e relative tecniche fitoiatriche, all'uso e distribuzioni dei prodotti fitoiatrici, all'impiego delle biotecnologie nell'ambito agricolo ed ambientale.** **6. La prova pratica, della durata di otto ore, verte sugli argomenti previsti per ciascun indirizzo dal comma 5 ed ha ad oggetto la realizzazione di elaborati tecnici applicativi relativi a strutture complesse di tipo aziendale, territoriale o laboratoristico,**

	corredati da una relazione tecnico economica in cui siano evidenziati i principi teorici che hanno orientato le scelte del candidato. **7. La prova orale mira ad accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte."**
Art. 13 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova. 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; b) per l'iscrizione al settore zoonomo: 1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: 1) classe 1 - Biotecnologie. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;	**Art. 13** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova. **IDENTICO** 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: aa) classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; bb) classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; **cc) classe 27 – scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;** dd) classe 40 – scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; 2) per l'iscrizione al settore biotecnologo agrario: aa) classe 1 – biotecnologie; **bb) classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.".** ***b)* tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.** **3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale.** **4. La prima prova scritta, della durata di otto ore, concerne la trattazione tecnica, economica-estimativa di una o più attività oggetto di competenza professionale specifica del settore.**

b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;	**5. La seconda prova scritta, della durata di otto ore, concerne:** ***a)*** **per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle produzioni agricole;** ***b)*** **per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle risorse forestali e delle risorse naturali;** ***c)*** **per il settore biotecnologo-agrario, trattazione degli aspetti legati all'impiego delle biotecnologie nei settori della coltivazione agrarie, delle produzioni animali e delle tecnologie agroalimentari.**
c) una prova pratica articolata:	**6. La prova pratica, della durata di otto ore, è articolata:**
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con «Computer Aided Design» (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;	*a)* per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, **in un elaborato di gestione aziendale o in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale, corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati grafici, ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione territoriale ambientale o in una analisi paesaggistica, corredati da valutazioni economico estimative e dai relativi elaborati grafici;**
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;	*b)* per il settore agronomo forestale - indirizzo forestale, **in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati grafici, ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione territoriale-ambientale o in una analisi paesaggistica corredati da valutazioni economico estimative e dai relativi elaborati grafici;**
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;	
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche	*c)* per il settore biotecnologo agrario, **in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati.**

con l'impiego dello strumento informatico; d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale. Inoltre: 1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare; 2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e nella Unione europea; 3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea; 4) per il settore biotecnologico agrario essa verte	**7. La prova orale mira ad accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte.**

sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.	
Art. 14. Norme finali e transitorie. 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.	**Art. 14.** Norme finali e transitorie **IDENTICO** **IDENTICO** **IDENTICO** **4. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A i possessori dei diplomi di laurea in biotecnologie, scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze ambientali, scienze naturali e pianificazione territoriale urbanistica, conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.**
Capo III - Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore **Art. 15** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione:	**IDENTICO**

«Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: *a*) architettura; *b*) pianificazione territoriale; *c*) paesaggistica; *d*) conservazione dei beni architettonici ed ambientali. 3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: *a*) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto; *b*) agli iscritti nel settore «pianificazione territoriale» spetta il titolo di pianificatore territoriale; *c*) agli iscritti nel settore «paesaggistica» spetta il titolo di paesaggista; *d*) agli iscritti nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali» spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali. 4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori: *a*) architettura; *b*) pianificazione. 5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: *a*) agli iscritti nel settore «architettura» spetta il titolo di architetto *iunior*; *b*) agli iscritti nel settore «pianificazione» spetta il titolo di pianificatore *iunior*. 6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: «sezione A - settore architettura», «sezione A - settore pianificazione territoriale», «sezione A - settore paesaggistica», «sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali», «sezione B - settore architettura», «sezione B - settore pianificazione».	
Art. 16. Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle	**IDENTICO**

che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «paesaggistica»: a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi; b) la redazione di piani paesistici; c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie. 4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»: a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione. 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore «architettura»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. b) per il settore «pianificazione»:	

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.	
Art. 17 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove.	**Art. 17** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione nel settore «architettura»: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti**: *a)* per il settore "architettura": 1) laurea nella classe 4/S – architettura e ingegneria edile, corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; **2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento;**
b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»: 1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;	*b)* per il settore "pianificazione territoriale": 1) laurea classe 4/S – architettura e ingegneria edile ovvero classe 54/S – pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; **2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento;**
c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»: 1) classe 3/S - Architettura del paesaggio; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;	*c)* per il settore "paesaggistica": 1) laurea classe 4/S – architettura e ingegneria edile ovvero classe 3/S – architettura del paesaggio ovvero classe 82/S – scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; **2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.**
d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici ed ambientali»:	*d)* per il settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali":

1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.	1) laurea classe 4/s – architettura e ingegneria edile ovvero classe 10/s – conservazione dei beni architettonici e ambientali; **2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento."**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore «architettura»: 1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;	*a)* per il settore "architettura": **1) una prova pratica di progettazione, della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all'attività della professione di architetto;**
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;	**2) una prova scritta, della durata di sei ore, avente ad oggetto uno dei seguenti temi: dimensionamento di uno o più elementi strutturali e/o insediativi facenti parte di un organismo architettonico; dimensionamento di un piano urbanistico;**
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;	**3) una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta all'accertamento della conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di architetto;**
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;	**4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono formare oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale.**
b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»:	*b)* per il settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;	**1) una prova pratica di progettazione, della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all'attività della professione di pianificatore territoriale;**
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;	**2) una prova scritta, della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento o la valutazione di un piano urbanistico;**
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;	**3) una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di pianificatore territoriale;** **4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia**

	professionale.
c) per l'iscrizione nel settore «paesaggistica»: 1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;	*c)* per il settore "paesaggistica": 1) **una prova pratica di progettazione, della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all'attività della professione di paesaggista;**
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;	2) **una prova scritta, della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento di uno o più elementi facenti parte di parchi e giardini;**
	3) **una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, per accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di paesaggista;**
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;	4) **una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale;**
d) per l'iscrizione nel settore «conservazione dei beni architettonici e ambientali»: 1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;	*d)* per il settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali": 1) **una prova scritta, della durata di otto ore, avente ad oggetto la risposta a quesiti inerenti il degrado ed il dissesto dei beni architettonici e ambientali, nonché le tecniche e gli interventi di conservazione;**
	2) **una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di conservatore dei beni architettonici e ambientali;**
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.	3) **una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale.".**
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.	**IDENTICO**
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.	**IDENTICO**

Art. 18 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.	Art. 18 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore «architettura»: 1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** *a)* per il settore "architettura": 1) laurea nella classe 4 – scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile o nella classe 8 – ingegneria civile e ambientale; **2) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento;**
b) per il settore «pianificazione»: 1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.	*b)* per il settore "pianificazione": 1) laurea nella classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale o classe 27 – scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; **2) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento.**".
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) per il settore «architettura»: 1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare architettonico; 2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;	3. Gli esami consistono nelle seguenti prove: *a)* per il settore "architettura": 1) **una prova pratica di progettazione, della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all'attività della professione di architetto iunior;** 2) **una prova scritta, della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento di uno o più elementi strutturali e/o insediativi facenti parte di un organismo edilizio, così come definito dalla legge n. 143/49: Classe e Categoria Ia), con esclusione di quelli sottoposti a regimi vincolistici di cui al Titolo I e II del d.lgs. n. 490/99, nonché a quello sismico e idrogeologico e di quelli sottoposti a tutela speciale degli strumenti urbanistici;**
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia	3) **una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme e delle regole e delle procedure pertinenti la professione di architetto junior;** 4) **una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono formare oggetto della**

professionale;	**prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale; materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;**
b) per il settore «pianificazione»: 1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica; 3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo; 4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.	*b)* per il settore "pianificazione": 1) una prova pratica, **della durata di otto ore,** avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale; 2) una prova scritta, **della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all'attività della professione di pianificatore iunior;** 3) una seconda prova scritta, **della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di pianificatore iunior;** 4) una prova orale **vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale.**
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.	**IDENTICO**
Art. 19 Norme finali e transitorie.	**Art. 19** Norme finali e transitorie.
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore «architettura».	**IDENTICO**
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».	**IDENTICO**
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore «architettura».	**IDENTICO**
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati	4. I possessori dei diplomi di laurea regolati

dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze: a) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale», la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica; b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.	dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze: a) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale», la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica; **a-bis) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica", la laurea in scienze ambientali;** b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Capo IV - Professione di assistente sociale **Art. 20** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale. 4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione degli assistenti sociali specialisti» e «sezione degli assistenti sociali».	**IDENTICO**
Art. 21 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:	**IDENTICO**

a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali; c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale; e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; f) ricerca sociale e di servizio sociale; g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore; b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali; c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti; d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale; e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.	
Art. 22 Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al	**Art. 22** Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al

superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.	superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** ***a)*** **laurea nella classe 6 – scienze del servizio sociale;** ***b)*** laurea specialistica nella classe 57/S – programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;	2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prima prova scritta, **della durata di otto ore,** sui seguenti argomenti: **teoria e metodi avanzati delle discipline dell'area del servizio sociale; teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa dei servizi delle politiche e degli interventi professionali; metodologia della supervisione;**
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;	*b)* una seconda prova scritta applicativa, **della durata di otto ore,** sui seguenti argomenti: **direzione di organizzazioni complesse; gestione manageriale nel campo dei servizi; integrazione degli interventi delle politiche sociali, metodologie di intervento in ambito clinico e consulenziale;** ***c)*** **una prova pratica, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una situazione problematica prospettata dalla commissione nelle materie di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma;**
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia professionale.	*d)* una prova orale sui seguenti argomenti: **discussione degli elaborati scritti;** argomenti teorico-pratici relativi all'esperienza professionale o all'attività svolta durante il tirocinio; **etica** e deontologia professionale; **disciplina professionale.**
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.	**IDENTICO**

Art. 23 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.	**Art. 23** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del servizio sociale.	**IDENTICO**
2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; princìpi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;	2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* una prima prova scritta, **della durata di otto ore,** nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; **elementi di comunicazione, raccolta e gestione delle informazioni;**
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: princìpi di politica sociale; princìpi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;	b) una seconda prova scritta, **della durata di otto ore,** nelle seguenti materie o argomenti: princìpi di politica sociale; princìpi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;	c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione **sociale; etica** e deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il tirocinio professionale..
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera *a)*.	d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera *a)*.
Art. 24 Norme finali e transitorie	**IDENTICO**
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente	

regolamento possono iscriversi nella sezione B. 4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.	
Capo V - Professione di attuario **Art. 25.** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario *iunior*. 4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle dizioni «sezione degli attuari» «sezione degli attuari *iuniores*».	**IDENTICO**
Art. 26 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: *a*) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza; *b*) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera *a*); *c*) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture	**IDENTICO**

tariffarie e contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera *a*); *d*) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo e di copertura; *e*) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi *reporting* e certificazioni; *f*) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di *software* applicativo; *g*) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. 2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed ai D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174, D.Lgs. n. 175/1995, e D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse. 3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: *a*) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari; *b*) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza; *c*) le quantificazioni *standard* preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;	

d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale; *e*) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.	
Art. 27 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove	**Art. 27** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: *a*) classe 19/S - Finanza; *b*) classe 90/S - Statistica demografica e sociale; *c*) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale; *d*) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea nella classe n. 37 - scienze statistiche;** ***b)* laurea specialistica in una delle seguenti classi:** *a)* classe 19/S - finanza; *b)* classe 90/S - statistica demografica e sociale; *c)* classe 91/S - statistica economica, finanziaria e attuariale; *d)* classe 92/S - statistica per la ricerca sperimentale.".
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a*) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in àmbito assicurativo, finanziario e previdenziale; *b*) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza; *c*) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'àmbito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti di previdenza; *d*) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi	**IDENTICO**

e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.	
	3-bis. La durata delle prove previste al comma 3 lett. a), b) e c) è di sei ore.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.	**IDENTICO**
Art. 28 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove	**Art. 28** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.	**IDENTICO**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell'àmbito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie; b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria; c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali; d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.	**IDENTICO**
	3-bis. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c) è di sei ore.

Art. 29. Norme finali e transitorie.	**Art. 29.** Norme finali e transitorie.
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.	**IDENTICO**
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.	**IDENTICO**
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.	**IDENTICO**
	4. I possessori dei diplomi di laurea in scienze statistiche, demografiche e sociali, e in scienze statistiche ed economiche regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo.
Capo VI - Professione di biologo **Art. 30.** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei biologi», «sezione dei biologi iuniores».	**IDENTICO**
Art. 31 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli	**IDENTICO**

effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali: a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche; c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta; e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; g) classificazione e biologia degli animali e delle piante; h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici; i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di: a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; b) procedure tecnico-analitiche in àmbito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca; c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in	

àmbito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti; d) procedure tecnico-analitiche in àmbito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica; e) procedure di controllo di qualità. 3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.	
Art. 32 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 6/S - Biologia; b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie; c) classe 8/S - Biotecnologie industriali; d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico; b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. 4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova	**IDENTICO**

scritta e dalla prova pratica.	
Art. 33 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove. 1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 12 - Scienze biologiche; b) classe 1 - Biotecnologie; c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prima prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico; b) una seconda prova scritta in àmbito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.	**IDENTICO**
Art. 34 Norme finali e transitorie. 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.	**Art. 34** Norme finali e transitorie **IDENTICO** **IDENTICO** **IDENTICO** **4. I possessori dei diplomi di laurea in scienze ambientali e in biotecnologie, regolati dall'ordinamento previgente ai decreti**

	emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo.
Capo VII - Professione di chimico **Art. 35** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior. 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: «sezione dei chimici», «sezione dei chimici iuniores».	**IDENTICO**
Art. 36 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni; b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) studio e messa a punto di processi chimici; d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;	**IDENTICO**

e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali: a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati); b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche; d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere; e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti; f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto 5 settembre 1967, del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967; g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e decreto ministeriale 25 marzo 1985,	

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio di certificato di non pericolosità per le navi; n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.	
Art. 37 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 62/S - Scienze chimiche; b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale; c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;	**Art. 37** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. **IDENTICO** 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** *a)* laurea specialistica in una delle seguenti classi: 1) classe 62/S - scienze chimiche; 2) classe 81/S - scienze e tecnologie della chimica industriale; 3) classe 14/S - farmacia e farmacia industriale. *b)* **compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.** 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: *a)* **una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento generale di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla commissione d'esame per ciascuna delle seguenti aree:** **1) gestione del laboratorio chimico e delle analisi: scelta del metodo analitico, campionamento, esecuzione delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione dell'attendibilità dei risultati; sistemi di assicurazione di qualità e di accreditamento;**

	2) processi e prodotti dell'industria chimica: studio, valutazione e messa a punto di processi e impianti chimici, anche con riferimento ai riflessi ambientali; relazione tra struttura e attività di sostanze di sintesi; **3) individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle attività produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei cantieri; prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;**
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;	***b)* una seconda prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento qualificato di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla commissione d'esame per ciascuna delle seguenti aree:** **1) prevenzione, indagine e gestione degli aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei residui solidi, liquidi e gassosi, nonché la chimica dei beni culturali, con riferimento alle indagini, all'analisi ed alla interpretazione dei fenomeni di alterazione e di ripristino;** **2) tecnologie chimiche industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa; studio di processo e progettazione di impianti di laboratorio e di impianti chimici industriali; selezione dei materiali, degradazione o corrosione dei materiali e loro protezione;** **3) chimica degli alimenti, dei farmaci e dei cosmetici: analisi e classificazione di alimenti, bevande, farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi e relativi criteri di scelta;**
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;	***c)* una prova pratica, della durata di otto ore, scelta dalla commissione d'esame fra le seguenti:** **1) analisi chimiche e merceologiche;** **2) redazione di perizia consistente nella elaborazione di un intervento per la risoluzione di un problema tecnologico chimico con caratterizzazione dei parametri chimici significativi;** **3) interpretazione di tracciati analitici ricavati per la definizione di uno stesso problema;**
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.	***d)* una prova orale volta ad accertare le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere le attività professionali di chimico,**

	nonché la conoscenza della legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e "know-how", e della deontologia professionale.
Art. 38 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.	**Art. 38** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche; b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il **possesso dei seguenti requisiti:** *a)* laurea in una delle seguenti classi: 1) classe 21 - scienze e tecnologie chimiche; 2) classe 24 - scienze e tecnologie farmaceutiche. ***b)* compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: ***a)* una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento generale di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla Commissione d'esame per ciascuna delle seguenti aree:** **1) conduzione del laboratorio chimico e delle analisi standardizzate: selezione del metodo analitico, campionamento, esecuzione delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione dell'attendibilità dei risultati; sistemi di assicurazione di qualità e di accreditamento;** **2) processi e prodotti dell'industria chimica; inventari e consegne di impianti chimici industriali; applicazioni industriali, rese e riflessi ambientali;** **3) individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle attività produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei cantieri; prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;**
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;	***b)* una seconda prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento qualificato di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno**

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.	**due tracce proposte dalla commissione d'esame per ciascuna delle seguenti aree:** **1) indagine e gestione degli aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei residui, solidi, liquidi e gassosi, nonché la chimica dei beni culturali, con riferimento all'attività di indagine e di analisi;** **2) tecnologie chimiche industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa; conduzione degli impianti chimici; degradazione o corrosione dei materiali; tossicologia industriale;** **3) chimica degli alimenti, dei farmaci e dei cosmetici: analisi di alimenti, bevande, farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi e loro controllo;** ***c)* una prova pratica, della durata di otto ore, consistente nell'esecuzione di analisi chimiche o merceologiche secondo metodi ufficiali o standardizzati;** ***d)* una prova orale volta ad accertare le conoscenze e le capacità di svolgere le attività professionali di chimico iunior , nonché la conoscenza della legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e know how e della deontologia professionale."**
Art. 39 Norme finali e transitorie. 1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.	**Art. 39** Norme finali e transitorie **IDENTICO** **IDENTICO** **IDENTICO** **4. I possessori dei diplomi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in farmacia, di durata quinquennale, regolati dall'ordinamento previgente ai decreti**

	emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo."
Capo VIII - Professione di geologo **Art. 40** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior. 4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: «sezione dei geologi», «sezione dei geologi iuniores».	**IDENTICO**
Art. 41 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS); b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici	**IDENTICO**

strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica; d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi; e) le indagini e la relazione geotecnica; f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro conservazione; g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici; i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT); l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici; m) le indagini geopedologiche e le relative	

elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio; n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di mitigazione dei rischi; o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici; p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare; q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche; r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici; s) le attività di ricerca. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali: a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS); b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici; f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)	

limitatamente agli aspetti geologici; h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; i) le analisi dei materiali geologici; l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti; n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.	
Art. 42 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio; b) classe 85/S - Scienze geofisiche; c) classe 86/S - Scienze geologiche. 3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo; b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a); c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni	**Art. 42** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove. **IDENTICO** **IDENTICO**

geologiche.	**3 bis. La durata delle prove previste al comma 3 lett. a), b) e c) è di otto ore.**
Art. 43 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.	**Art. 43** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.	**IDENTICO**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta concernente gli aspetti **teorici** delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);	**IDENTICA**
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;	**IDENTICA**
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).	**IDENTICA**
	3-bis. La durata delle prove previste al comma 3 lett. a), b) e c) è di otto ore.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.	**IDENTICO**
Art. 44 Norme finali e transitorie.	**Art. 44** Norme finali e transitorie.
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.	**IDENTICO**
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata	**IDENTICO**

in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.	**IDENTICO** **4. I possessori dei diplomi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in scienze ambientali, regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo.**
Capo IX - Professione di ingegnere **Art. 45** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; c) dell'informazione. 2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione. 3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali: a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior; b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior; c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.	**IDENTICO**

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: «sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri - settore industriale»; «sezione degli ingegneri - settore dell'informazione»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale»; «sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione».	
Art. 46 Attività professionali. 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica; c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni. 2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella	**IDENTICO**

progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi. 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; b) per il settore «ingegneria industriale»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; c) per il settore «ingegneria dell'informazione»: 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di	

sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.	
Art. 47 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove.	**Art. 47** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il **possesso dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) classe 4 – scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 8 – ingegneria civile ed ambientale; 3) classe 9 – ingegneria dell'informazione; 4) classe 10 – ingegneria industriale; ***b)* laurea specialistica in una delle seguenti classi:**
a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; b) per il settore industriale: 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica; 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 27/S - Ingegneria chimica; 4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica; 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare; 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica; 9) classe 37/S - Ingegneria navale; 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; c) per il settore dell'informazione: 1) classe 23/S - Informatica; 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica; 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione; 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni; 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica; 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale; 7) classe 35/S - Ingegneria informatica.	*a)* per il settore civile e ambientale: 1) classe 4/S – architettura e ingegneria edile; 2) classe 28/S – ingegneria civile; 3) classe 38/S – ingegneria per l'ambiente e il territorio; *b)* per il settore industriale: 1) classe 25/S – ingegneria aerospaziale e astronautica; 2) classe 26/S – ingegneria biomedica; 3) classe 27/S – ingegneria chimica; 4) classe 29/S – ingegneria dell'automazione; 5) classe 32/S – ingegneria elettronica; 6) classe 31/S – ingegneria elettrica; 7) classe 33/S – ingegneria energetica e nucleare; 8) classe 34/S – ingegneria gestionale; 9) classe 36/S – ingegneria meccanica; 10) classe 37/S – ingegneria navale; 11) classe 61/S – scienza e ingegneria dei materiali; *c)* per il settore dell'informazione: 1) classe 23/S – informatica; 2) classe 26/S – ingegneria biomedica; 3) classe 29/S – ingegneria dell'automazione; 4) classe 30/S – ingegneria delle telecomunicazioni; 5) classe 32/S – ingegneria elettronica; 6) classe 34/S – ingegneria gestionale; 7) classe 35/S – ingegneria informatica. ***c)* compimento di un tirocinio di durata**

	annuale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.". **2-*ter*. Per gli iscritti della sezione A che richiedano l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione il tirocinio di cui al comma 2, lettera *c)*, è ridotto a sei mesi.**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.	3.L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: ***a)* per il settore civile ed ambientale:** **1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore;** **2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa a perizie estimative, al dimensionamento di piani urbanistici, al calcolo ed al dimensionamento di impianti civili, di strutture, di opere geotecniche, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico;** **3) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, sulla normativa riguardante il settore, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo, disinquinamento e depurazione;** **4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale;** ***b)* per il settore industriale:** **1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo alle materie caratterizzanti le classi**

	di laurea specialistica che danno accesso al settore; 2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di impianti, sistemi, dispositivi, apparecchi e, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico; 3) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, sulla normativa riguardante il settore, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici; 4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale; a) per il settore dell'informazione: 1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore; 2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di impianti e sistemi elettronici, di automazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, dispositivi, apparecchi e, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della loro sicurezza e del risparmio energetico; 3) una seconda prova scritta, della durata di

	otto ore, sulla normativa riguardante il settore, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni; **4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale.**
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.	**IDENTICO**
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.	**5 Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:** ***a)* una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore;** ***b)* una prova scritta, della durata di otto ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere relativa del settore;** ***c)* una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e della prova scritta, nonché argomenti di legislazione riguardanti il settore.**
Art. 48 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.	**Art. 48** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove.
1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) per il settore civile e ambientale: aa) classe 4 - scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale; b) per il settore industriale: 1) classe 10 - Ingegneria industriale; c) per il settore dell'informazione: 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione; 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.	bb) classe 8 - ingegneria civile e ambientale; 2) per il settore industriale: aa) classe 10 - ingegneria industriale; 3) per il settore dell'informazione: aa) classe 9 - ingegneria dell'informazione; bb) classe 26 - scienze e tecnologie informatiche. ***b)* compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.**
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;	***a)* una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alle materie di uno degli ambiti disciplinari caratterizzanti le classi di laurea che danno accesso al settore; tale prova deve fare riferimento a tecniche di progettazione standardizzate;**
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;	***b)* una prima prova scritta, della durata di otto ore, avente ad oggetto per ciascun settore gli stessi argomenti previsti per il corrispondente settore della sezione A, senza un elevato grado di difficoltà e facendo sempre riferimento a tecniche di calcolo e dimensionamento standardizzate;**
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;	***c)* una seconda prova scritta, della durata di otto ore, avente per oggetto i compiti e le responsabilità gravanti sul professionista per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell'attività professionale di ingegnere iunior, in relazione allo specifico settore;**
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.	***d)* una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti al settore, di etica e di deontologia professionale.**
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione; b) una prova pratica di progettazione in materie	**4. Gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono esonerati dalla seconda prova scritta.**

caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.	
Art. 49 Norme finali e transitorie. 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare. 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.	**IDENTICO**
Capo X - Professione di psicologo **Art. 50** Sezioni e titoli professionali. 1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo. 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo iunior . 4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: «sezione degli psicologi», «sezione degli psicologi iuniores». Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'università e della	**Art. 50** Sezioni e titoli professionali. **IDENTICO** **IDENTICO** **3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di dottore in tecniche psicologiche."** **4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione dei dottori in tecniche psicologiche".**

ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1. 5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.	**IDENTICO**
Art. 51 Attività professionali. 1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali: a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in àmbito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale àmbito; c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores.	**Art. 51** Attività professionali **1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate all'art. 3, comma 1-*quinquies*, della legge 11 luglio 2003, n. 170, le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:** **a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in àmbito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;** **b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale àmbito;** **c) il coordinamento e la supervisione dell'attività dei dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dei dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.**
Art. 52 Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A. 1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.	**Art. 52** Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A. **IDENTICO** 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea nella classe 34 – scienze e tecniche psicologiche;** *b)* laurea specialistica nella classe 58/S – psicologia; ***c)* compimento di due semestri di tirocinio, svolti secondo le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.**

	2-bis. Sono esonerati dal compimento di uno dei due semestri di tirocinio di cui alla lett. *c)* del comma 2 coloro che sono iscritti alla sezione B.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di interventi complessi su casi individuali, in àmbito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;	**IDENTICA**
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute psicologica;	**IDENTICA**
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;	***c)* una prova pratica concernente la sintesi psicodiagnostica, la programmazione e la verifica degli interventi psicologici, le attestazioni e le certificazioni di condizioni psicologiche, la consulenza tecnica e la perizia in ambito giudiziario civile e penale;**
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.	***d)* una prova orale sugli argomenti delle prova scritta e della prova pratica, nonché sull'attività svolta durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale.**
	3 bis. La durata delle prove previste al comma 3 lett. a), b) e c) è di sette ore.
Art. 53 Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B.	**Art. 53** Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B.
1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.	**IDENTICO**
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.	2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso **dei seguenti requisiti:** *a)* laurea nella classe 34 – scienze e tecniche psicologiche; ***b)* compimento di un semestre di tirocinio, svolto secondo le modalità previste**

	dall'articolo 6 del presente regolamento.".
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento; b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore; c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione; d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.	3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: **IDENTICA** **IDENTICA** ***c)* una prova pratica consistente nella descrizione di uno specifico intervento professionale rilevante per il settore prescelto, all'interno di un progetto proposto dalla commissione;** ***d)* una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte, della prova pratica e dell'attività svolta durante il tirocinio, nonché nella verifica di conoscenze relative alla legislazione e deontologia professionale.** **3 bis. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c) è di sette ore.**
4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.	**4. Gli iscritti ad un settore della sezione B, ammessi a partecipare all'esame di Stato per l'altro settore sono esonerati dalle prove di cui al comma 3, lettera a).**
Art. 54 Norme finali e transitorie. 1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi. 3. Coloro i quali sono in possesso	**IDENTICO**

dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi. 4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.	
Capo XI **Art. 55** Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale.	**Capo XI** **Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale** **Art. 55** **Esami di Stato per l'iscrizione all'albo degli agrotecnici e relative prove**
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.	**1. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.**
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti: a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8; c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie	**2. Agli esami di Stato, oltre che con i titoli ed i tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con il possesso dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) classe 1 - Biotecnologie; 2) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 3) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale; 4) classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 5) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 6) classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 7) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. ***b)* compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il collegio nazionale dell'ordine degli**

alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).	**agrotecnici.**
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.	3. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.	4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale di agrotecnico laureato.
	5. L'esame di Stato è articolato in una prova scritta, in una prova pratica ed in una prova orale.
	6. La prova scritta, della durata di sei ore, verte sui profili teorici delle competenze professionali previste dall'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
	7. La prova pratica, della durata di sei ore verte sui profili applicativi delle competenze professionali previste dall'articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91.
	8. La prova orale verte sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritte, nonché sulla legislazione e la deontologia professionale.

	Art. 56 **Esami di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri e relative prove** **1. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.** **2. Agli esami di Stato, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con il possesso dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) classe 4 – Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 3) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale. ***b)* compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il consiglio nazionale dell'ordine dei geometri.** 3. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale di geometra laureato. **5. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte ed in una prova orale.** **6. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella redazione di un progetto edilizio.** **7. La seconda prova scritta, della durata di otto ore, ha ad oggetto le materie della topografia e dell'estimo.** **8. La prova orale verte sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritte, nonché sulla legislazione e deontologia professionale.**

	Art. 57 **Esami di Stato per l'iscrizione all'albo dei periti agrari e relative prove** **1. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.** **2. Agli esami di Stato, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con il possesso dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** 1) classe 1 - Biotecnologie; 2) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 3) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale; 4) classe 17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 5) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; 6) classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; 7) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali. ***b)* compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il consiglio nazionale dell'ordine dei periti agrari.** 3. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 4 spetta il titolo professionale di perito agrario laureato. **5. L'esame di Stato è articolato in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.** **6. La prova scritta, della durata di sei ore, ha ad oggetto la redazione di un bilancio tecnico-economico di una azienda agraria a scelta tra una terna di diverse tipologie aziendali proposte; nella descrizione aziendale devono risultare evidenti le implicazioni ambientali correlate alla coltivazione delle colture erbacee e/o arboree.** **7. La prova pratica, della durata di sei ore, ha**

	ad oggetto un tema, scelto dal candidato tra quelli proposti, sui seguenti argomenti, relativi alle filiere agro- industriali: ***a)* tecnologia enologica;** ***b)* tecnologia lattiero – casearia;** ***c)* tecnologia olearia;** ***d)* tecnologia conserviera.** **8. La prova orale verte sugli argomenti che possono essere oggetto della prova pratica e della prova scritta, nonché sulla legislazione e deontologia professionale.**
	Art. 58 **Esami di Stato per l'iscrizione all'albo dei periti industriali e relative prove** **1. L'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.** **2. Agli esami di Stato, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con il possesso dei seguenti requisiti:** ***a)* laurea in una delle seguenti classi:** *aa)* per **il settore** edilizio: 1) classe 4 – Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 3) classe 8 – Ingegneria civile e ambientale; *bb)* per **il settore** elettronico e delle telecomunicazioni, classe 9 – Ingegneria dell'informazione; *cc)* per **i settori elettrotecnica** ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria; industria cartaria, industrie cerealicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione produzione dei tessili, tessile con specializzazione confezione industriale, termotecnica, classe 10 – Ingegneria industriale; *dd)* per **il settore** industrie minerarie, classe 16 – Scienze della Terra; *ee)* per **il settore** tecnologie alimentari, classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; *ff)* per **i settori** chimica conciaria, chimico, chimica nucleare, industria tintoria, classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche; *gg)* per **i settori** arti fotografiche e arti grafiche: classe 23 – Scienze e tecnologie delle arti

	figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; *hh)* per **i settori** energia nucleare e fisica industriale: classe 25 – Scienze e tecnologie fisiche; *ii)* per **il settore** informatica: classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche; *ll)* per **il settore** disegno di tessuti: classe 42 – Disegno industriale. ***b)* compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il consiglio nazionale dell'ordine dei periti industriali.** 3. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 4 spetta il titolo professionale di perito industriale laureato. **5. L'esame di Stato è articolato in una prova scritta, una prova tecnico-pratica di progettazione e una prova orale.** **6. La prova scritta, della durata di sei ore, verte sulle materie caratterizzanti il diploma di istruzione secondaria o la classe di laurea di provenienza dei candidati.** **7. La prova tecnico-pratica di progettazione, della durata di sei ore, è differenziata in base al settore cui aspirano i candidati e verte sulle relative attività professionali.** **8. La prova orale verte sulle materie che possono formare oggetto delle prove scritte, nonché sulla legislazione e la deontologia professionale.**
	Art. 59 **Disposizioni comuni** **1. Fino alle sessioni di esame indette per l'anno 2012 possono partecipare agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano**

	frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
	Art ... Modifiche alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 1. La tabella A è così integrata: a) ai diplomi che danno accesso alla sezione B dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, aggiungere: DU in Economia e amministrazione delle imprese agricole, Economia del sistema agroalimentare e forestale, Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, Produzioni vegetali, Viticoltura, enologia e tecniche erboristiche; DU in tecniche forestali e tecnologie del legno; DU in Produzioni animali; DU in Biotecnologie agroindustriali; b) ai diplomi che danno accesso alla sezione B dell'albo dei chimici aggiungere: DU in Scienza dei materiali; c) danno accesso all'albo consulenti del lavoro: DU di consulente del lavoro.

TITOLO II
Disciplina dell'accesso ad alcune delle professioni non regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Capo I
Professione di consulente del lavoro

Art. 1
Esami di Stato per l'iscrizione all'albo e relative prove

1. L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nelle classi 2 - Scienze nei servizi giuridici, 15 - Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 19 - Scienze dell'amministrazione, 28 - Scienze economiche, 31 - Scienze giuridiche, ovvero laurea specialistica nelle classi 22/S - Giurisprudenza, 64/S - Scienze dell'economia, 70/S - Scienze della politica, 71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni, 84/S - Scienze economico-aziendali, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e della informazione giuridica;
b) compimento di un tirocinio di durata biennale, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di sette ore, consistente nello svolgimento di un elaborato nelle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale;
b) una prova teorico-pratica, della durata di sette ore, vertente sul diritto tributario;
c) una prova orale vertente sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

Art. 2
Norme finali e transitorie

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato i possessori dei diplomi di laurea in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commerciali ed in Scienze politiche, conseguiti nell'ambito

dell'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento professionale previgente all'entrata in vigore del presente regolamento svolgono le prove degli esami di Stato secondo il predetto ordinamento per cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Capo II
Professione di giornalista

Art. 1
Esami di Stato per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti e relative prove

1. L'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea;
b) compimento della pratica giornalista, della durata di due anni;

3. Il requisito di cui al comma 2, lettera b), può essere sostituito da:
a) una laurea specialistica il cui percorso formativo sia almeno per il 50% costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni con l'ordine;
b) un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni con il consiglio nazionale dell'ordine;
c) corsi biennali presso Istituti di formazione al giornalismo, riconosciuti con deliberazione del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

4. L'esame di Stato consiste in:
a) una prova scritta, della durata di otto ore e da svolgersi in unico giorno, così articolata:
1) sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di venti righe, da sessanta battute ciascuna;
2) redazione di un articolo, non superiore a sessanta righe, da sessanta battute ciascuna, su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli proposti dalla commissione, in numero non inferiore a sei, tra i seguenti: politica interna ed estera, economia e lavoro, cronaca, sport, cultura, scienze, tecnologie, spettacolo;
3) svolgimento di un elaborato in una delle seguenti aree:
aa) il sistema dell'informazione e del giornalismo; istituzioni e profilo professionale: diritto dell'informazione e della comunicazione, normative comunitarie, nazionali e ruolo delle autorità indipendenti, etica e deontologia della comunicazione; storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa; sociologia della comunicazione, semiotica del testo scritto e visivo, psicologia cognitiva e della comunicazione, scienza dell'opinione pubblica e dei sondaggi; economia dei media, economia e gestione delle imprese editoriali;

bb) fondamenti culturali per le professioni dell'informazione: economia politica, storia economica, marketing; diritto costituzionale, pubblico e pubblico dell'economia, diritto privato, diritto penale; sociologia e scienze sociali; storia moderna e contemporanea, storia delle dottrine politiche; geografia politica ed economica, globalizzazione e relazioni internazionali;
cc) discipline tecniche per le professioni giornalistiche: organizzazione dei sistemi informativi, principi di management, sociologia dell'organizzazione, modelli redazionali; teorie e tecniche delle comunicazioni di massa, teorie e tecniche dei nuovi media, teorie e modelli del giornalismo; tecniche del linguaggio fotografico e processo di costruzione della narrazione fotogiornalistica e della comunicazione visiva, tecniche del linguaggio televisivo e processi di costruzione delle news per la tv, tecniche del linguaggio radiofonico e processi di costruzione delle news per la radio, tecniche dei linguaggi del giornale quotidiano e periodico, linguaggio delle agenzie di stampa, tecniche di gestione degli uffici stampa; tecniche della ricerca sociale, tecniche di analisi testuale, tecniche di elaborazione e documentazione statistica dei dati, psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni; conoscenza funzionale di una lingua straniera;
dd) innovazione, informatica e design dell'informazione: produzione, selezione e trattamento delle immagini, grafica della comunicazione giornalistica, percezione e comunicazione visiva, strumenti e tecnologie dell'informazione visiva, storia dell'informazione visiva; elementi di informatica generale, editoria multimediale, progettazione e gestione delle notizie per i sistemi on-line, sistemi editoriali; elementi di cinema, fotografia e tv, tecnologie dell'immagine digitale.
b) una prova orale diretta ad accertare la conoscenza da parte del candidato delle aree disciplinari di cui alla lettera *a)*, n. 3.

Art. 2
Norme finali e transitorie

1. Sono ammessi ali esami di Stato di cui all'articolo 1:

a) Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già svolto il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento;
b) coloro che sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento.
2. Fino alle sessioni di esame di Stato dell'anno 2013 sono ammessi alle prove di esame anche:
a) coloro che svolgono attività redazionale giornalistica da almeno due anni consecutivi in organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa, giornali telematici regolarmente registrati, purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning), corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, n. 3, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzione con il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
b) coloro che esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di pezzi firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, ovvero dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche via Web (e-learning), corsi di formazione teorica e aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *a)*, n. 3, della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzioni con il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.".

CAPO III
Professioni di statistico, tecnologo alimentare, veterinario e farmacista

Art. 1
Esami di Stato per le professioni di statistico, tecnologo alimentare, veterinario e farmacista

1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di statistico, tecnologo alimentare, veterinario e farmacista le seguenti classi di laurea specialistica:
a) per l'accesso alla professione di tecnologo alimentare: classe 78/ S - Scienze e tecnologie agroalimentari, classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
b) per l'accesso alla professione di statistico: classe 90/S - Statistica demografica e speciale, classe 91/S - Statistica economica, finanziaria ed attuariale, classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale;
c) per l'accesso alla professione di veterinario: classe 47/S – Medicina veterinaria;
d) per l'accesso alla professione di farmacista: classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.

2. Sono ammessi all'esame di Stato per l'accesso alla professione di farmacista anche i laureati in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche, il cui percorso formativo quinquennale sia conforme agli ordinamenti didattici previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1998 o nei decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1995.

3. Per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare, oltre ai titoli di cui al comma 1, è richiesto un tirocinio della durata di 6 mesi, svolto secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

4. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di farmacista è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di otto ore, consistente in una relazione sui profili chimico-farmaceutici, farmacologici e tecnico-legislativi di un medicinale scelto fra quelli di maggior rilevanza nel campo farmacoterapeutico;
b) una prima prova pratica, della durata di otto ore, consistente nella predisposizione di una ricetta galenica, magistrale o officinale con relazione scritta;
c) una seconda prova pratica, della durata di sei ore, consistente nell'identificazione e determinazione quantitativa di una di una sostanza iscritta nella Farmacopea ufficiale;
d) una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie che possono essere oggetto delle prove scritta e pratiche, nonché sulla legislazione e deontologia professionale.

TITOLO III
Disciplina degli esami di Stato (normativa destinata a sostituire il vigente d.m. 9 settembre 1957)

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Titolo si applicano agli esami di Stato per l'accesso alle professioni di:
a) architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto iunior, pianificatore iunior;
b) assistente sociale specialista, assistente sociale;
c) attuario, attuario iunior;
d) biologo, biologo iunior;
e) chimico, chimico iunior;
f) consulente del lavoro;
g) dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario;
h) dottore commercialista ed esperto contabile;
i) farmacista;
j) geologo, geologo iunior;
k) giornalista;
l) ingegnere, ingegnere iunior;
m) psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
n) tecnologo alimentare;
o) veterinario;
p) agrotecnico;
q) geometra;
r) perito agrario;
s) perito industriale.
2. Le norme del presente Titolo si applicano altresì per l'abilitazione alle discipline statistiche.

Art. 2
Sessioni di esami

1. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

2. Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni previste dall'articolo 1 del presente regolamento, né per l'iscrizione a più di un settore della medesima professione.

Art. 3

Sedi di esame

1. Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti universitari.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami, presceglie le relative sedi dopo aver sentito il Consiglio Universitario Nazionale, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami, e tenuto conto delle eventuali proposte dei Consigli o Collegi nazionali degli ordini.
3. Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle diverse professioni possono essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.
4. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una delle sedi indicate dall'ordinanza.

Art. 4

Domanda di ammissione agli esami

1. Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'articolo 64 del presente regolamento sono tenuti a presentare domanda in carta semplice, contenente l'indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza, nonché l'indicazione, ove previsti, della sezione, del settore e dell'indirizzo della professione per cui chiedono di sostenere l'esame.

2. La domanda deve essere altresì corredata dai seguenti documenti:
a) diploma richiesto dalla normativa vigente per l'accesso allo specifico esame di Stato in originale o in copia autenticata o in copia notarile ovvero un certificato attestante il conseguimento del titolo originale rilasciato dalla competente Università;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
3. I candidati sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
4. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

5. I laureati che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione per cui la normativa vigente prescrive un tirocinio professionale o un'attività tecnica professionale devono presentare idonea documentazione.

6. In luogo dei documenti di cui al comma 1, lettera a), nonché della documentazione relativa al comma 5, i candidati possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente dell'Università presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice le sessioni di esame.

Art. 5
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Capo del Dipartimento competente, il quale nomina il Presidente e presceglie da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.
2. La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.
3. La scelta sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.
4. In mancanza di Ordini e Collegi professionali la designazione delle terne è effettuata dal Consiglio Universitario Nazionale.
5. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle materie in cui debbano svolgersi le prove di esame, è data facoltà al Presidente di ciascuna Commissione di aggregare in soprannumero alla Commissione stessa esperti scelti fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione.
6. I membri aggregati ai sensi del precedente comma esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove d'esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti.
7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, conoscitore della lingua tedesca ed esperto nelle materie oggetto di esame, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio, unitamente agli altri componenti la Commissione, limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca.
8. Il Ministero può inviare un proprio rappresentante presso le sedi di esame per la verifica della regolarità formale delle operazioni di esame.
9. Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può inoltre essere nominato un Presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.
10. Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Nelle sedi che ne facciano richiesta possono essere costituite altre Commissioni ove ciò, a giudizio del Ministero, sia ritenuto necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esami.
11. Ove ne ricorre la necessità anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al Presidente della Commissione esaminatrice aggregare, su designazione del Rettore, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

12. Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

13. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal relatore segretario.

15. Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario dell'amministrazione universitaria designato dal Rettore dell'Università.

Art. 6

Prove di esame

1. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.
2. Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle materie la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.
3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato per ciascuna professione è stabilito per tutte le sedi per ciascuna sessione con ordinanza ministeriale.
4. Qualora siano da effettuarsi prove scritte o grafiche, esse debbono precedere le altre.
5. Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università è data preventiva notizia, a cura dei Presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento e dell'orario prestabilito delle prove.
6. I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame.
7. Le prove orali sono pubbliche.
8. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.
9. Il candidato che si ritiri durante una prova d'esame è considerato come riprovato.

Art. 7

Prove scritte

1. Ove non sia definito a livello nazionale, per gli esami che richiedono prove scritte, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalla normativa vigente.

2. Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi – fatto estrarre, a sorte, da uno dei candidati il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta – detta o fa dettare il tema o i temi stessi. Qualora ritenuto necessario, il Presidente può disporre la riproduzione e la distribuzione del materiale necessario alla prova.
3. Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è quello previsto dalla normativa vigente per ciascuna professione.
4. Per lo svolgimento delle prove scritte , i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente o altro membro della Commissione.
5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.
6. I candidati non possono comunicare tra loro né con estranei.
7. E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possono essere stabilite dalla commissione per assicurare il regolare svolgimento delle prove.

8. L'assistenza durante le prove scritte è affidata per turno dal Presidente di ciascuna Commissione ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.
9. In caso di necessità il Presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
10. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione esaminatrice può consentire l'uso di strumenti meccanici od informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8

Prove orali e voto finale

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto 60/100 in ciascuna delle prove scritte e pratiche . Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

2. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione, viene affisso all'albo dell'Università. L'affissione ha valore di comunicazione.
3. Sulle prove orali la Commissione delibera appena compiuta ciascuna delle prove stesse, assegnando i voti di merito.

4. Ai candidati esaminati è data comunicazione dei voti giornalmente, al termine della seduta mediante affissione all'albo dell'Università.
5. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto il 60/100 dei voti favorevoli a disposizione della Commissione.
6. Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo.

Art. 9

Chiusura della sessione e pubblicazione dei risultati

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere aperta.

2. Successivamente il Presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione nell'albo dell'Università dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;
b) cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo, da conservare agli atti dell'Università o dell'Istituto universitario. Detto elenco deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione;
c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università, Istituti universitari o Istituti di istruzione secondaria che abbiano loro rilasciato i diplomi o le lauree, affinché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art. 10

Sospensione o annullamento delle operazioni di esame

1. Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazione di esame.

2. In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.
3. L'autorità ministeriale competente, su proposta del Presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

Art. 11

Conservazione della documentazione delle operazioni di esame

1. Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni e i risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero.

2. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.

Art. 12

Responsabilità dei candidati

1. I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 13

Inidoneità del candidato

1. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.

Art. 14

Diploma di abilitazione professionale

1. A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

2. Le Università curano, su moduli richiesti direttamente al Provveditorato Generale dello Stato, che li predispone sulla base di indicazioni del Ministero, la redazione dei diplomi, i quali, muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro, dal Rettore ovvero dal Pro-Rettore, su delega del Rettore per i casi di suo impedimento o assenza, sono poi consegnati agli interessati.

3. I diplomi sono consegnati soltanto a coloro che abbiano presentato alla segreteria dell'Università la quietanza attestante l'avvenuto versamento della tassa regionale prevista dalle disposizioni vigenti.
4. Nessun diploma può essere consegnato dal competente ufficio dell'Università se non sia prima pervenuta all'ufficio stesso conferma, da parte dell'Università di provenienza del candidato, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.
5. L'Università conserva agli atti una fotocopia, conforme all'originale, del diploma di abilitazione rilasciato ad ogni candidato.
6. Il diploma deve contenere, ove previsti, l'indicazione della sezione e del settore.

Art. 15

Duplicato del diploma di abilitazione professionale

1. Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791.

2. Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal Rettore o dal Pro-Rettore e munita del timbro della Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

CAPO II
Commissioni esaminatrici

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del MIUR ed è composta, salvo non sia diversamente previsto, da un Presidente e da quattro membri.
2. Salvo che non sia diversamente previsto, il Presidente viene nominato tra i professori di I e II fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
3. Salvo che non sia diversamente previsto, per ciascuna commissione è altresì nominato un Presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma precedente.
4. Salvo che non sia diversamente previsto, i membri vengono scelti da quattro terne, designate dai competenti ordini professionali e trasmesse al Ministero.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri effettivi, scegliendo da terne appositamente fornite dagli ordini appartenenti alle stesse categorie previste per i componenti effettivi.
6. Il Ministero nomina una sola commissione per le due sezioni. Per l'esame dei candidati della sezione B un componente della commissione appartenente alla categoria dei liberi professionisti viene sostituito con uno iscritto alla sezione B con anzianità di iscrizione all'albo di almeno dieci anni.
7. Non possono essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici i professionisti, iscritti all'albo, che abbiano subito sanzioni disciplinari negli ultimi dieci anni.

Art. 2

Professione di attuario

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di attuari, con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, in servizio presso imprese di assicurazione, enti di previdenza, banche ed altre istituzioni;
c) una terna di professionisti iscritti all'albo degli attuari con almeno dieci anni di esercizio professionale, in forma autonoma o dipendente;
d) una terna di esperti o cultori di discipline attuariali o statistiche.

Art. 3

Professione di assistente sociale

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di professori a contratto nei settori relativi alle materie oggetto degli esami di Stato, per almeno tre anni, iscritti all'albo degli assistenti sociali;
c) una terna di liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali, sezione A, con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
d) una terna di assistenti sociali in rapporto di lavoro dipendente, iscritti alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali da almeno dieci anni.

Art. 4

Professione di architetto

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell'albo e che svolgano mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di liberi professionisti iscritti da non meno di dieci anni alla sezione A dell'albo, con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Art. 5

Professione di biologo

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di iscritti nell'elenco speciale dell'ordine nazionale di biologi che esplichino mansioni di biologi quali funzionari presso pubbliche amministrazioni e che abbiano almeno dieci anni di anzianità di servizio;
c) una terna di assistenti, coadiutori e direttori biologici di ruolo negli enti ospedalieri e nei laboratori provinciali di igiene e profilassi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e che abbiano almeno dieci anni di anzianità di servizio, nonché biologi del ruolo sanitario utilizzati dalle unità sanitarie locali iscritti da almeno dieci anni nell'ordine professionale;
d) una terna di liberi professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell'albo.

Art. 6

Professione di chimico

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell'albo dei chimici;

c) una terna di dirigenti di industrie o di Centri di ricerca del settore, iscritti alla sezione A dell'albo dei chimici;

d) una terna di professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell'albo dei chimici.

Art. 7

Professione di geologo

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni, iscritti nell'elenco speciale dell'ordine con almeno dieci anni di attività in uno dei campi oggetto dell'esame di Stato;

c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A dell'albo dei geologi, con non meno di dieci anni di esercizio professionale in almeno uno dei campi oggetto dell'esame di Stato.

Art. 8

Professione di ingegnere - Settore ingegnere civile e ambientale

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell'albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A (settore civile e ambientale) dell'albo degli ingegneri con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Art. 9

Professione di ingegnere - Settore ingegnere industriale

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell'albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A (settore industriale) dell'albo degli ingegneri con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Art. 10

Professione di ingegnere - Settore ingegnere dell'informazione

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell'albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A (settore dell'informazione) dell'albo degli ingegneri con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Art. 11

Professione di psicologo

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con non meno di dieci anni di anzianità di servizio;

c) una terna di liberi professionisti iscritti alla sezione A dell'albo degli psicologi, con non meno di dieci anni di servizio professionale.

Art. 12

Professione di dottore agronomo e dottore forestale

1. Le commissioni giudicatrici dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale nominate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 febbraio1992, n. 152 sono composte da:

a) un Presidente e da quattro liberi professionisti, iscritti alla sezione A designati dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali; i liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni;

b) una terna di professori universitari di ruolo designati dal Rettore dell'università fra i professori ordinari e associati, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

Art. 13

Professione di agrotecnico

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) due terne di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) due terne di liberi professionisti iscritti all'albo da almeno 10 anni.

Art. 14

Professione di perito industriale

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame (per un periodo non superiore a sei anni, preside di ruolo degli Istituti tecnici industriali o professore di ruolo delle scuole secondarie, laureato in materie tecniche che insegni o abbia insegnato tali discipline negli Istituti tecnici industriali);
b) tre terne di liberi professionisti con una anzianità di iscrizione di almeno dieci anni.

Art. 15

Professione di consulente del lavoro

1. Il Presidente è nominato tra i professori di prima e seconda fascia, anche a riposo, appartenenti ai settori di diritto del lavoro o di diritto tributario.
2. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti ai settori di diritto del lavoro o di diritto tributario;
b) tre terne di consulenti del lavoro, con anzianità di iscrizione di almeno dieci anni.

Art. 16

Professione di geometra

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di docenti di materie tecniche nei licei tecnici o tecnologici;
b) tre terne di professionisti iscritti all'albo dei geometri da almeno dieci anni.

Art 17

Professione di perito agrario

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) tre terne di liberi professionisti iscritti all'albo dei periti agrari da almeno dieci anni.

Art. 18

Professione di giornalista

1. La commissione esaminatrice è composta di sette membri.
2. Il presidente è nominato tra i magistrati di Tribunale o di Corte d'appello, su designazione del presidente della Corte d'appello della città sede di esame.
3. Tre membri sono nominati tra gli iscritti nell'albo da almeno quindici anni, in possesso del diploma di laurea, su designazione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
4. Due membri sono nominati tra i professori universitari di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, su designazione del CUN.
5. Un membro è nominato tra i rappresentanti degli editori, su designazione della FIEG.
6. Sono nominati altresì sette membri supplenti appartenenti alle medesime categorie dei componenti effettivi.
7. Qualora i candidati superino il numero di quattrocento, è nominata una sottocommissione, presieduta dallo stesso presidente della commissione principale e composta da altri sei componenti appartenenti, rispettivamente, alle categorie di cui ai commi 3, 4 e 5.

Art. 19

Professione di statistico

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di direttori di uffici pubblici di statistica;
c) due terne di esperti di statistica.

Art. 20

Professione di tecnologo alimentare

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici con almeno dieci anni di anzianità di servizio che svolgano mansioni direttive presso enti ed amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e formazione in campo alimentare;
c) una terna di liberi professionisti iscritti all'albo con almeno dieci anni di esercizio professionale e che non abbiano subito sanzioni disciplinari;
d) una terna di dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.

Art. 21

Professione di farmacista

1. I membri effettivi vengono scelti da quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) tre terne di liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Art. 22

Professione di veterinario

1. I membri effettivi vengono scelti da undici terne così costituite:
a) cinque terne di professori universitari, di prima o seconda fascia, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) due terne di veterinari dipendenti dalle Aziende Sanitarie Locali;
c) quattro terne di liberi professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Art. 23

Professione di dottore commercialista ed esperto contabile

1. La commissione esaminatrice è composta da un presidente e da quattro membri.
2. I quattro membri sono scelti fra quattro terne formate tra persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o a riposo, ovvero ricercatori;
b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di magistrato di tribunale;
c) direttore o dirigenti dell'Agenzia delle entrate o del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;

d) professionisti iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

3. In mancanza di persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2, le terne sono formate tra persone appartenenti alla categoria di cui alla lettera *d)* del medesimo comma.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 1
Adeguamento dei titoli di studio

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il CUN, sono stabilite le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso alle professioni disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270.